



Libero Consorzio Comunale di Agrigento

L.R. n. 15/2015

**REGOLAMENTO PROVINCIALE  
SULLA PESCA IN ACQUE INTERNE**

*Approvato con deliberazione n. 119 del 20/11/2019 del Commissario*

*Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale pubblicata all'Albo Pretorio dal*

*\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_*

TITOLO I  
(Disposizioni generali)

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio della provincia di Agrigento, l'esercizio della pesca non marittima nelle acque interne, con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, onde evitare il decadimento delle specie della fauna acquatica vivente stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà.

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati fauna ittica: i pesci, i crostacei, i molluschi, gli anfibi ed altri organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico.

3. Per le norme non previste dal presente Regolamento, la pesca fluviale e lacuale è disciplinata:

- dal R.D. 22 novembre 1914, n. 1486;
- dal T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;
- dal "Regolamento sulla pesca e sui pescatori" (R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647);
- dalle convenzioni internazionali per la pesca nelle acque dolci bagnanti il territorio italiano e insieme quello di altri stati, e dalle leggi e dai regolamenti correlativi;
- da decreti speciali.

4. Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica.

5. L'esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con le attrezzature previsti dal presente Regolamento.

6. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sensibile alle tematiche ambientali, si propone di salvaguardare anche l'ambiente circostante i corpi idrici presenti nel territorio di competenza, sottolineando come il compito di prevenire e reprimere qualsiasi illecito o reato spetta innanzitutto al personale di cui all'art. 7 ed impegnandosi a favorire iniziative che promuovano la conoscenza ed il rispetto della natura.

7. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento promuove corsi di formazione ed aggiornamento inerenti le attività previste dall'art. 6 comma 1 lett. c) per il personale di cui all'art. 7.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate "acque interne" tutte le acque dolci, salse o salmastre, esistenti nel territorio della provincia di Agrigento, a monte della linea ideale congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare dei corpi idrici, naturali od artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra.

2. Le acque interne sono a loro volta suddivise in:

- Acque correnti (*Salmonicole*) - Appartengono a questa categoria i corpi idrici in cui vi è scorrimento d'acqua superficiale quali fiumi, torrenti e canali artificiali (sono incluse le buche presenti lungo il loro corso che, per le loro

caratteristiche, non rientrano nella categoria delle acque ferme) delimitati, a valle, dal mare;

- Acque ferme (*Ciprinicole*) - Appartengono a questa categoria le acque dei laghi, bacini, invasi artificiali e/o naturali ed i pantani fino al punto in cui inizia lo scorrimento d'acqua superficiale.

**3.** Nel presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) “esercizio di pesca” (o “pesca”): ogni atto volontario diretto alla cattura o all’uccisione di fauna ittica;

b) “pescatore di mestiere” (o “pescatore professionale”): colui che esercita la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa;

c) “pescatore dilettante” e “pescatore sportivo”: colui che esercita la pesca nel tempo libero senza scopo di lucro e, quindi, non ricade nella definizione di cui alla lettera precedente;

d) “raduni di pesca sportiva”: le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti fino a cinquanta;

e) “manifestazioni di pesca sportiva”: le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti superiore a cinquanta;

f) “gare di pesca”: le attività aventi carattere agonistico organizzate da Associazioni, Federazioni, o loro Sezioni, affiliate al C.O.N.I. e riservate ai rispettivi soci;

g) “campi di gara”: i tratti dei corsi d’acqua (fluviali e lacuali) in cui si svolgono le gare di pesca, le manifestazioni di pesca sportiva ed i raduni di pesca sportiva;

### **Art. 3**

#### **Acque di confine**

1. Nei corpi idrici di confine interprovinciale, in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina più restrittiva relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie ittiche ed ai modi di pesca.

2. Sono acque di confine:

a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale;

b) i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico.

### **Art. 4**

#### **Aspetto dei corpi idrici e principali specie ittiche**

1. L'Ente deve dotarsi di un documento sui principali corsi d'acqua con le seguenti informazioni:

a) breve descrizione del corso d'acqua;

b) breve descrizione delle specie ittiche presenti;

c) informazioni generali sulla pesca nelle acque interne;

2. L'aggiornamento del documento redatto potrà essere effettuato consultando le associazioni ittico-venatorie e ambientaliste, con comprovata esperienza sulle problematiche inerenti l'attività alieutica nonché la conoscenza acquisita sul territorio provinciale;

**3.** Nei corpi idrici della provincia di Agrigento ai fini della pesca sono presenti le seguenti famiglie ittiche:

- Ciprinidi
- Mugillidi
- Anguillidi
- Serranidi
- Moronidi

## **Art. 5**

### **Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne**

**1.** Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione delle specie autoctone, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può anche avvalersi delle Federazioni ed Associazioni di cui all'art. 7 affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l'esercizio delle attività di tutela e ripopolamento della fauna ittica.

**2.** La gestione delle attività di cui al comma 1 potrà essere gestita direttamente dal Libero Consorzio Comunale o affidata congiuntamente a più Federazioni od Associazioni aventi diritto nel caso in cui, la tipologia e le caratteristiche del lavoro richiesto, non possano essere garantite dal personale di una sola di esse o a seguito di una richiesta di convenzione congiunta da parte di due o più Federazioni od Associazioni.

## **Art. 6**

### **Vigilanza**

**1.** La vigilanza nelle acque interne è assicurata, ai sensi degli artt. 30 e 31 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e normative di attuazione e modificazione:

a) dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento con il personale della Polizia Provinciale;

b) dalle forze di polizia competenti per territorio;

c) dalle guardie giurate particolari, previsti dall'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 o 18 giugno 1931 n. 773, dalle guardie venatorie ed ambientaliste che esercitano vigilanza sulla pesca in acque interne ai sensi della legge regionale 33/97 artt. 43 e 44, appartenenti a Federazioni e d Associazioni legalmente riconosciuto a livello nazionale e/o regionale.

**2.** Sono incaricati di fare osservare le disposizioni del presente regolamento tutte le forze di polizia competenti nel territorio.

**3.** Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in atteggiamento di pesca.

**4.** Compete alla Polizia Provinciale e alle altre forze di polizia sopra indicate il controllo sulla tassa annuale e le altre violazioni di cui all'art.23

TITOLO II  
(Norme per l'esercizio della pesca)

**Art. 7**

**Licenza di pesca**

1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Agrigento è obbligatorio essere muniti di licenza di pesca in corso di validità, prevista dall'art. 22, comma 3, del R.D. 08.10.1931 n. 1604 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata con le modalità di cui al D.A.R.S. n. 1361/III/IV dell'11.06.1997, nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse di concessione regionale.
2. In base al D. Lgs. 22 giugno 1991 , n. 230 n. ord. 18, tab. 54 e ss. mm. e ii., Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo non è dovuto.
3. La licenza di pesca costituisce un documento ufficiale, soggetto a controllo di polizia ed ha validità su tutto il territorio nazionale.
4. Il titolare è tenuto a far registrare sulla licenza di pesca gli eventuali cambiamenti di residenza.
5. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciare un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento delle relative tasse, allegando la copia della denuncia di smarrimento.

**Art. 8**

**Licenza di pesca per minori**

1. Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni di età, la licenza di pesca viene concessa previo consenso di chi ne esercita la patria potestà.
2. I minori di anni quattordici possono esercitare la pesca purché accompagnati da un maggiorenne titolare di licenza in corso di validità, che è responsabile in solido del loro operato.

**Art. 9**

**Registro dei pescatori**

Presso l'Ufficio competente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono tenuti appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, devono essere trascritte le sanzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati commessi in materia di pesca.

**Art. 10**

**Regime di pesca controllato**

1. Nelle acque interne della provincia di Agrigento è istituito il regime di pesca controllato alla Trota (tutte le specie), al Persico trota o black bass (*Micropterus salmoides*), all'Anguilla (*Anguilla anguilla*), alla Carpa (*Cyprinus carpio*) e alla Tinca (*Tinca tinca*). A tal fine, il Libero Consorzio rilascia gratuitamente, a

ciascun pescatore che ne faccia richiesta e che sia munito di licenza di pesca in corso di validità, apposito tesserino sul quale vengono annotate le catture predette subito dopo le operazioni di slamatura.

**2.** Le catture di cui al comma 1, per un massimo di n. 5 pesci, devono essere annotate, utilizzando penna "biro" con inchiostro indelebile, nello spazio relativo al giorno effettivo di pesca.

**3.** Il numero degli esemplari tratti ed esibiti ai controlli dei guardiapesca deve, tassativamente, corrispondere al numero di signature apposte negli appositi spazi.

**4.** Raggiunto il limite di catture ammesse nella giornata o settimana (ove previsto), se non diversamente stabilito, i pesci catturati accidentalmente, durante le fasi di pesca, dovranno essere rimesse immediatamente in libertà.

**5.** Il tesserino di cui al comma 1 deve essere obbligatoriamente restituito all'atto del successivo rinnovo, debitamente compilato in ogni sua parte, al fine del censimento delle catture da parte degli Uffici preposti.

## **Art. 11**

### **Zone di divieto**

**1.** È vietato lo svolgimento di qualsiasi tipo di pesca, a protezione della fauna ittica, **nei seguenti siti:**

- Lago San Giovanni, territorio di Naro (Ag), arco lacuale ove si immette il fiume Naro, c.da Ponte Tre Archi, nel tratto di 200 metri ad est e 200 metri ad ovest e per 100 metri da entrambi i lati della diga di sbarramento artificiale e/o altre opere artificiali o diversi limiti previste dalle leggi di settore;

- Lago Furore, territorio di Naro (Ag), arco lacuale ove si immette il torrente Burraito, nel tratto di 200 metri ad est e 200 metri ad ovest e per 100 metri da entrambi i lati della diga di sbarramento artificiale e/o altre opere artificiali o diversi limiti previste dalle leggi di settore;

- Lago Arancio (Oasi L.I.P.U.) territori comunali di Sambuca di Sicilia, Sciacca e Santa Margherita Belice (Ag), arco lacuale ove si immette il fiume Carboj, nel tratto di 200 metri ad est e 200 metri ad ovest e per 100 metri da entrambi i lati della diga di sbarramento artificiale e/o altre opere artificiali o diversi limiti previste dalle leggi di settore ; .

- Lago Castello, territorio di Bivona (Ag), arco lacuale ove si immette il fiume Magazzolo, nel tratto di 200 metri ad est e 200 metri ad ovest e per 100 metri da entrambi i lati della diga di sbarramento artificiale e/o altre opere artificiali o diversi limiti previste dalle leggi di settore ;

- Laghetto Gorgo (Oasi L.I.P.U.), territorio di Montallegro (Ag), per 100 metri da entrambi i lati della diga di sbarramento artificiale e/o altre opere artificiali o diversi limiti previste dalle leggi di settore ; .

- Lago Gibbesi, territorio di Naro (Ag) e Sommatino (Cl), arco lacuale ove si immette il torrente Gibbesi, nel tratto di 200 metri ad est e 200 metri ad ovest e per 100 metri da entrambi i lati della diga di sbarramento artificiale e/o altre opere artificiali o diversi limiti previste dalle leggi di settore;

- foce del fiume Salso ricadente all'interno dell' Osservatorio Avifaunistico del WWF;

- foce del fiume Platani ricadente all'interno della zona S.I.C. e R.N.O. omonima;

- foce del fiume Magazzolo ricadente all'interno della zona S.I.C;
- foce del fiume Naro (per cento metri a partire dal punto effettivo di sbocco a mare e verso l'interno, e per cinquanta metri a est e ovest della foce);
- foce del fiume Akragas lato ovest (consentita entro 150 metri dalla linea del ponte in direzione sud).

2. Le suddette aree, se sprovviste, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, dovranno essere segnalate mediante l'apposizione di tabelle di cui all'art. 26.

## **Art. 12**

### **Ripopolamento ittico**

1. Nell'ambito dei programmi annuali di intervento nel settore, l'ufficio competente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento **ove necessario** propone i programmi di ripopolamento ittico e semine per la tutela e l'arricchimento della fauna ittica.

2. Nelle acque interne della Provincia di Agrigento è consentita l'immissione delle seguenti specie ittiche:

- a) Spigola (*Dicentrarchus labrax*);
- b) Carpa (*Cyprinus carpio*);
- c) Tinca (*Tinca tinca*);
- d) Anguilla (*Anguilla anguilla*);
- e) Persico trota (*Micropterus salmoides*);
- f) **eventuali altre specie ittiche di interesse sportivo.**

3. Le immissioni delle specie di cui al comma 2, se non effettuate dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, devono essere dallo stesso preventivamente autorizzate.

4. L'immissione di specie ittiche, aventi già le caratteristiche per essere pescate e trattenute, deve avvenire preferibilmente, in periodi di chiusura della pesca oggetto di ripopolamento.

5. Alle operazioni di ripopolamento, se non effettuate dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dovrà essere richiesta sempre la presenza del personale del Libero Consorzio.

6. Il materiale ittico da immettere nelle acque interne per il ripopolamento deve pervenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto della Presidenza della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive integrazioni e deve essere accompagnato dalla documentazione sanitaria attestante l'idoneità all'immissione del materiale ittico, secondo la normativa vigente in materia. Detta certificazione sanitaria, dovrà essere redatta al momento della partenza del materiale dall'impianto di provenienza e, in ogni caso, dovrà essere stata emessa non oltre le 48 ore precedenti il momento della consegna del materiale ittico. La mancanza di dette certificazione comporterà il fermo e l'annullamento delle operazioni di ripopolamento nonché l'esonero di tutte le relative spese a carico del richiedente il materiale ittico.

7. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico anormale nei corpi idrici debbono essere consegnati, per gli accertamenti del caso, all'Azienda Sanitaria Locale che ne riferisce al Libero Consorzio.

8. In caso di epizoozia il Libero Consorzio, sentita l'Azienda Sanitaria provinciale, dispone il compimento degli interventi tecnici necessari al fine della salvaguardia del patrimonio ittico.

## **Art. 13**

### **Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva**

1. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, **ove vi siano risorse sufficienti**, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna ittica.
2. Il Presidente del Libero Consorzio, su appositi rapporti tecnici redatti dal competente Ufficio Caccia e Pesca, basati anche sulle risultanze della documentazione, al fine di tutelare la fauna ittica e la biodiversità degli ambienti acquatici, nonché di creare aree di frega per la riproduzione naturale, può istituire con proprio provvedimento zone di ripopolamento ittico.
3. Ogni zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva ha estensione non inferiore di norma a due chilometri, misurati sull'asse del corso d'acqua, è mantenuta per tre anni, può essere rinnovata o istituita a rotazione su tutto il corso d'acqua interessato, nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale.
4. Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva possono essere modificate o soppresse qualora sussistano fondati motivi o si verificano eventi tali da compromettere l'equilibrio biologico delle specie esistenti.
5. Nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva la pesca, se consentita, verrà regolamentata diversamente dai restanti corpi idrici.
6. Le suddette aree devono essere segnalate mediante l'apposizione di tabelle di cui all'art. 26.

## **Art. 14**

### **Uso di esche e pasture**

1. È consentito l'uso di esche naturali ed artificiali, escluse le uova di pesce, il sangue ed i suoi derivati nonché le interiora degli animali.
2. Ad eccezione della specialità di "Carp Fishing", ogni pescatore può detenere ed usare, per giornata di pesca, non più di Kg 0,300 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri, e non più di Kg 1 di altro tipo di pasture (es. sfarinati) nelle acque correnti; e non più di Kg 2 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di Kg 4 di altro tipo di pasture (es. sfarinati) nelle acque ferme. Deroghe a tali quantitativi potranno essere concesse in occasione di gare di pesca regolarmente autorizzate.
3. È vietata ogni forma di pasturazione col sangue e con miscele contenenti sangue, con interiora di animali e con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci.
4. È consentito l'utilizzo dell'esca "in vivo" purché ne vengano rispettate le lunghezze minime ed i periodi di divieto di pesca, se previsti.

## **Art. 15**

### **Lunghezze minime e numero massimo di catture**

1. L'Amministrazione del Libero Consorzio ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesce e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.
2. Ai fini della pesca, gli animali acquatici devono aver raggiunto le seguenti lunghezze minime:



- a) Trota (Tutte le specie): cm 25 con max 5 catture giornaliere e non più di 15 in una settimana (la settimana inizia il lunedì e termina la domenica successiva);
  - b) Persico trota o Black Bass (*Micropterus salmoides*): cm 20 (max 5 catture giornaliere);
  - c) Anguilla (*Anguilla anguilla*): cm 30 (max 5 catture giornaliere);
  - d) Carpa (*Cyprinus carpio*): cm 30 (max 5 catture giornaliere);
  - e) Tinca (*Tinca tinca*): cm 25 (max 3 catture giornaliere);
  - f) Carassio (*Carassius sp.*): senza misura e senza limiti di cattura;
  - g) Cefalo, Muggine calamita, Muggine dorato, Muggine musino e Muggine labbrone: cm 25.
  - h) Orata: cm 30;
  - i) Spigola: cm 30.
3. Eventuali specie non inserite nell'elenco di cui al comma 2 vengono disciplinate dalla normativa statale vigente e possono essere modificate successivamente da integrazioni al Regolamento provinciale.
4. Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna codale.
5. È proibita la pesca a: Granchio d'acqua dolce (*Potamon fluviatile*), Cagnetta (*Blennius fluviatilis*) e Nono o Afanio (*Aphanius fasciatus*). E' vietata inoltre la cattura di esemplari di specie non appartenenti alla fauna ittica propriamente definita, ovvero **tutte le specie di Anfibi nonché alle loro fasi giovanili e tutte le specie di Rettili, ivi compresi Ofidi e Cheloni** (es. Natrice *Natrix helvetica* e l'endemismo Tartaruga palustre *Emys trinacris*). Gli esemplari catturati accidentalmente devono essere immediatamente rilasciati prestando la massima attenzione nelle operazioni di liberazione dall'amo
6. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento , inoltre, può istituire:
- a) zone destinate alla sola pesca "No Kill";
  - b) zone destinate alla sola pesca con "esche artificiali".
7. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ai fini di un'adeguata profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci, può consentire, limitatamente a determinati periodi e/o ambiti, la cattura di pesci le cui misure siano inferiori a quelle consentite dal presente Regolamento e ad aumentarne, inoltre, il numero delle catture.

## Art. 16

### Periodi ed orari di proibizione della pesca

1. Salva ogni eccezione prevista nel presente regolamento, è vietata nelle acque pubbliche e nelle private che siano collegate con quelle pubbliche, la pesca delle seguenti specie ittiche:

- a) trota, dal 15 ottobre di ogni anno all'alba del giorno 1 marzo dell'anno successivo;
- b) persico trota, dal 01 marzo al 31 marzo;
- c) carpa, dal 15 aprile al 31 maggio;
- d) tinca, dal 15 aprile al 31 maggio.

2. Il periodo di divieto di pesca, previsto dal comma 1 ad esclusione della lettera a), ha inizio e termine, rispettivamente, alle ore 12.00 del primo giorno ed alle ore 12.00 dell'ultimo giorno indicati in detto articolo.
3. Nelle acque correnti, durante il periodo di cui al comma 1, lett. a), è preclusa qualsiasi attività alieutica.
4. Eventuali specie non inserite nell'elenco di cui al comma 1 vengono disciplinate dalla normativa statale vigente e possono essere modificate in qualsiasi momento da integrazioni al Regolamento provinciale, tenuto conto delle indicazioni fornite dal documento dei fiumi.
5. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sentito il parere della CCPP, ai fini di tutela della fauna acquatica può, in qualsiasi momento, disporre variazioni dei periodi di apertura o chiusura della pesca predisposti ai commi 1, 2 e 3.
6. Eventuali catture avvenute al di fuori del periodo o dell'orario consentito dovranno essere rimesse immediatamente in libertà.

## **Art. 17**

### **Attrezzi consentiti**

1. Nelle acque correnti la pesca, ove è consentita, è ammessa utilizzando una sola canna con o senza mulinello purché armata con un solo amo o con esca artificiale.
2. Nelle acque ferme la pesca è consentita utilizzando un massimo di tre canne ognuna delle quali armata con un solo amo (tra esse vanno incluse le tecniche di pesca con esca artificiale).
3. Fatte salve alcune deroghe specificate nel presente Regolamento è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzo non previsto nei commi 1 e 2.
4. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ai fini di tutela della fauna acquatica può, in qualsiasi momento, disporre la chiusura parziale o totale della pesca nelle acque di cui all'art. 2, comma 3.
5. Se consentita, nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva di cui all'art. 14, è ammessa la pesca con una canna con o senza mulinello armata di un solo amo senza ardiglione o con lo stesso schiacciato e la pesca con artificiale con un solo amo senza ardiglione o con lo stesso schiacciato. Tutte le catture effettuate, inerenti la specie ittica in riproduzione, dovranno essere rimesse immediatamente in libertà.

## **Art. 18**

### **Occupazione del posto di pesca**

1. Nelle acque pubbliche o parti di esse, non soggette a diritti esclusivi di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenersi per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli attrezzi di cui è munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente eseguita la pesca, sia con la presenza personale, sia con quella degli attrezzi di pesca.
2. Nessuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorché sia ingombrato da barche, da ancore o da altri segnali.
3. Se in un corso o bacino d'acqua si trovi già collocato un apparecchio di pesca, non potrà esserne posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.

4. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi da pesca ad una distanza minima non inferiore al doppio della canna da pesca più lunga utilizzata e, comunque, non inferiore a mt 10 dall'ultimo attrezzo da pesca già in acqua.
5. Lo spazio di pesca, occupato dai congegni immessi in acqua, non deve essere superiore alla fascia di rispetto garantita lungo la sponda.
6. Salva l'ipotesi di attività lavorative o comunque autorizzate, il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da parte di terzi finché non abbia ultimato l'attività di pesca fatto salvo che, in un'area pubblica, idonea anche alla pesca, è diritto del primo occupante svolgere le proprie attività ricreative ancorché diverse dall'attività alieutica.

## **Art. 19**

### **Divieti ed obblighi**

1. Nelle acque interne della provincia di Agrigento è consentita **esclusivamente** la pesca **sportiva** secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Sono proibite la pesca con esplosivi, armi da fuoco, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire, uccidere al fine di catturare la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
3. È vietato pescare nelle acque di proprietà privata, non collegate con le acque pubbliche, senza il consenso esplicito dei proprietari.
4. È vietato l'utilizzo di ecoscandaglio, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche, la pesca subacquea con o senza bombole e con l'utilizzo di fucile subacqueo, fiocina, arpione o raffio. **E' inoltre vietato l'uso di fonti luminose durante l'esercizio della pesca.**
5. È vietato esercitare la pesca con qualsiasi tipo di reti o nasse.
6. È vietato l'uso del bilancino e della tirlindana, nelle acque primarie a vocazione salmonicola.
7. È vietata la pesca con la lenza a mano ed il posizionamento di lenze morte (filaccioni), **nonché la pesca a strappo (ovvero la cattura del pesce agganciando parti diverse dall'apparato boccale).**
8. È vietato esercitare la pesca nonché trasportare attrezzature idonee alla cattura di pesci da natanti od imbarcazioni. Per la tecnica a "Carp Fishing", previa autorizzazione scritta dell'Ente competente, è ammesso l'utilizzo di un natante, munito di remi o con motore elettrico, esclusivamente per le fasi di localizzazione e pasturazione dei punti di pesca. Durante queste fasi è ammesso trasportare esclusivamente la pastura e i segnalatori di posizione e non è consentito avere, lungo la sponda interessata dall'attività alieutica, ordigni in azione di pesca se non dopo il rientro del natante a riva.
9. L'uso del guadino è consentito, come attrezzo ausiliario, esclusivamente per le operazioni di recupero del pesce in fase di cattura con gli attrezzi di cui all'art. 18.
10. È sempre vietato l'esercizio della pesca con il sommovimento del fondo dei corsi o specchi d'acqua, la pesca a strappo con canna o lenza a mano munite di ancoretta o altro strumento, con l'impiego di fonti luminose quando, queste ultime, siano adoperate per attirare i pesci e la pesca con le mani.

**11.** Salvo prescritta e regolare autorizzazione è vietato, anche per l'esercizio della pesca, prosciugare o divergere i corsi d'acqua ed i bacini, ovvero ingombrarli od occuparli in tutto o in parte con ammassi di pietre, terrapieni, chiuse e/o impianti simili ancorché fungano da filtro al libero scorrere dell'acqua.

**12.** Chi intende mettere in secca corsi d'acqua o bacini ovvero eseguire lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possano portare nocimento alla fauna ittica deve richiedere, oltre alle prescritte autorizzazioni degli Enti competenti in materia, un'ulteriore autorizzazione al Libero Consorzio Comunale di Agrigento almeno trenta giorni prima dell'avvio delle opere, fatti salvi i casi di urgenti e gravi necessità di pubblico generale interesse per i quali sarà d'obbligo una preventiva comunicazione scritta al suddetto Ente. Alle operazioni di recupero della fauna ittica provvede il Libero Consorzio Comunale di Agrigento con proprio personale, o eventualmente coadiuvato dal personale appartenente alle Federazioni od Associazioni di vigilanza ittico-ambientali volontarie, di cui all'art. 7, per le quali può essere previsto un rimborso spese. Il predetto atto di autorizzazione indica le modalità per l'esecuzione delle opere a tutela dello stato dei luoghi, le misure da adottare per la salvaguardia, il recupero e l'immissione della fauna ittica in acque fluenti e gli eventuali obblighi per il successivo ripopolamento ittico a carico del richiedente. Il danneggiamento del patrimonio ittico-ambientale comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che verrà valutato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

**13.** È vietato l'utilizzo di canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica ad una distanza inferiore a mt 30, a terra, da linee elettriche.

**14.** Non è consentito pescare o collocare ordigni da pesca da sopra o sotto i ponti viabili e rotabili o da una distanza da essi, a terra ed in acqua, e dalle briglie provviste e/o sprovviste di scale di monta per i pesci, sia a monte che a valle, inferiore a mt 40.

**15.** È vietata la pesca di esemplari che non abbiano raggiunto la lunghezza minima prevista. È altresì vietato trattenere, temporaneamente, pesci per i quali è previsto il rilascio obbligatorio ancorché non abbiano raggiunto la lunghezza minima richiesta, escluso i casi di cui all'art. 22 comma 14 e all'art. 23.

**16.** Nei casi in cui è previsto il rilascio obbligatorio della cattura effettuata, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l'esca e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza e liberare l'esemplare catturato.

**17.** A cattura effettuata, se è volontà del pescatore detenere in vita la preda che abbia le caratteristiche per essere legittimamente trattenuta, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantirne la sopravvivenza evitandone ogni forma di sofferenza, utilizzando dei contenitori opportunamente ossigenati o nasse aventi una capienza tale da consentire il libero movimento delle catture.

**18.** A tutela del patrimonio ittico-ambientale è fatto divieto di abbandonare o depositare, lungo i corpi idrici o in prossimità degli stessi, sia a terra che in acqua, pesci morti o parti di essi, esche, pasture e loro contenitori nonché qualsiasi altro materiale.

**19.** Salvo quanto stabilito dalla normativa vigente e nei casi di particolari emergenze regolarmente autorizzate dagli Organi preposti, è fatto divieto di tagliare o danneggiare arbusti ed alberi, o parti di essi, di qualsiasi misura e specie che si trovino nelle immediate vicinanze di un corpo idrico o il cui apparato radicale sia immerso nelle acque stesse.

**20.** È fatto divieto accendere fuochi in prossimità delle sponde dei corpi idrici nei periodi previsti dalla normativa vigente in materia boschiva, inoltre, nei periodi in cui è consentito, è obbligatorio adoperarsi affinché vengano ridotte al minimo le condizioni di pericolo per il propagarsi delle fiamme e, in particolar modo, è sempre vietato accendere fuochi sotto gli alberi e nelle immediate vicinanze di folta vegetazione. Prima di allontanarsi dalla zona è fatto obbligo assicurarsi che il fuoco si sia estinto completamente.

**21.** Il proprietario di un fondo recintato, sito in prossimità di un corpo idrico appartenente alle acque pubbliche, dovrà garantire, a richiesta degli addetti alla vigilanza di cui all'art. 7, un accesso per raggiungere gli argini purché, il passaggio, non arrechi danno ad eventuali colture agricole in atto.

### TITOLO III

#### *(Tutela e salvaguardia della fauna ittica)*

#### **Art. 20**

##### **Pesca scientifica.**

**1.** La pesca scientifica interessa l'esecuzione di operazioni scientifiche e/o esperimenti di pesca.

**2.** L'autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica viene rilasciata, dal Dirigente del settore provinciale competente, ai ricercatori ed alle persone ancorché incaricate dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento o da altri Enti, per effettuare studi o ricerche sulla fauna ittica e sul suo ambiente a seguito di regolare presentazione di una richiesta motivata.

**3.** La durata dell'autorizzazione di cui al comma 2 è indicata nell'atto autorizzatorio in relazione ai programmi di ricerca presentati.

**4.** I titolari di permesso all'esercizio della pesca scientifica sono comunque tenuti a comunicare, all'Ufficio di competenza, date e località delle uscite di pesca con preavviso concordato e stabilito nello stesso documento di permesso.

**5.** Se previsto dall'autorizzazione, durante ogni attività, il titolare del suddetto atto è tenuto a presentare le relazioni tecniche intermedie, relative all'andamento dei lavori, al Dirigente di cui al comma 2. La mancata presentazione delle stesse può comportare la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 2.

**6.** Lo svolgimento dell'attività scientifica impone ai soggetti richiedenti l'obbligo di:

a) acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche Autorità od Enti che hanno giurisdizione nelle acque da monitorare. Nel caso di incarichi assegnati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento provvederà l'Ente stesso ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni;

b) rispettare i diritti e gli interessi, in qualunque modo acquisiti o preesistenti, di soggetti pubblici o privati nell'area interessata e sgravare Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che rilascia l'autorizzazione, da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività di cui al comma 2.

7. Al termine della ricerca i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a trasmettere i risultati dello studio al competente settore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. I dati ottenuti potranno essere utilizzati soltanto per fini scientifici e divulgativi, da parte del Libero Consorzio con correlato obbligo di citazione della fonte dello studio di provenienza. L'esercizio della pesca scientifica, così come il recupero di pesce di cui all'art. 20 comma 12, può essere svolto con l'impiego di apparecchiature elettriche, reti o altri attrezzi di cattura i cui metodi di utilizzo non danneggino la fauna ittica.

#### TITOLO IV (Attività sportiva e dilettantistica)

##### **Art. 21**

##### **Gare e manifestazioni di pesca sportiva**

1. La pesca dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza fini di lucro.
2. Può essere esercitata da chiunque sia in possesso di una licenza di pesca di cui agli artt. 8 e 9.
3. La pesca dilettantistica è vietata nelle ore notturne e precisamente un'ora dopo il tramonto del sole fino ad un'ora prima dell'alba.
4. La pesca sportiva è l'attività svolta ai fini di partecipazione a gare ed eventi sportivi attinenti, senza scopo di lucro.
5. Le Associazioni che intendono organizzare manifestazioni o gare di pesca sportiva devono presentare regolare richiesta al Comando del Corpo di Polizia Provinciale con almeno trenta giorni di anticipo sulla data dell'evento sportivo.
6. L'autorizzazione viene rilasciata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento almeno 10 giorni prima della gara.

##### **Art. 22**

##### **Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private**

1. L'esercizio della pesca dilettantistica e sportiva, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private non collegate con le acque interne pubbliche è consentito, con l'assenso del proprietario, nel rispetto dell'art. 19, commi 2 e 13.
2. Dagli impianti di cui al presente articolo, non è consentito asportare pesce in vivo per immetterlo in acque pubbliche.
3. Le suddette aree devono essere tabellate nei modi previsti dall'art. 26 ed opportunamente recintate.

## TITOLO V (Sanzioni)

### Art. 23

#### **Sanzioni amministrative**

**1.** Chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta, ovvero sia munito di licenza di tipo diverso da quello previsto per il tipo di pesca esercitato, con la licenza scaduta, ovvero sospesa o revocata per le infrazioni al presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e ad una ulteriore sanzione amministrativa notificata dall'Amministrazione tributaria per inadempienza alle norme fiscali.

**2.** Chiunque eserciti la pesca senza la prevista licenza, per averla dimenticata, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00. Se il verbalizzato non esibisce la suddetta documentazione entro giorni cinque dall'avvenuta notifica soggiace alle pene pecuniarie, di cui al comma 1, che saranno notificate d'ufficio dagli Enti preposti.

**3.** Il titolare di licenza in corso di validità, che non ha eseguito il versamento della tassa di Concessione Regionale di cui all'art. 7 comma 2, incorre nella sanzione amministrativa prevista in materia tributaria. Nel caso sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di rilascio riportata nella licenza di pesca, incorre in una ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00, i cui proventi sono di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento .

**4.** Chi non ottempera all'aggiornamento del cambio di residenza nella licenza di pesca, di cui all'art. 7 comma 4, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00. Sarà fatto obbligo registrare il cambio di residenza entro gg. 15 dall'accertamento, pena la sospensione della stessa fino a mesi 6.

**5.** Chi violi l'art. 11 comma 1, divieto di pesca in zone delimitate, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

**6.** Chi violi l'art. 16, periodi ed orari di proibizione della pesca, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:

a) da € 50,00 ad € 300,00 se non sono rispettati i periodi di proibizione della pesca;

b) da € 25,00 ad € 150,00 se non sono rispettati gli orari di proibizione della pesca.

**7.** Chi violi l'art. 10 (regime di pesca controllato) incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00. L'importo del verbale sarà integrato di € 5,00 per ogni cattura non segnata nel tesserino od eccedente il numero massimo consentito. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal presente comma.

**8.** Chi esercita la pesca con mezzi, tecniche ed attrezzature non consentite, di cui all'art. 17, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

**9.** Nei casi di pesca con mezzi ed attrezzature in un numero superiore a quelli consentiti di cui all'art. 17, con attrezzi non consentiti purché non contemplati dall'art. 19 comma 5, e con l'utilizzo di bilancino, tirlindana e lenza in violazione all'art. 19 commi 6 e 7, l'importo del verbale di cui al precedente comma 8 sarà integrato di € 10,00 per ogni congegno in più utilizzato. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal comma 8.

**10.** Chi esercita la pesca con l'utilizzo di reti e nasse, in violazione all'art. 19 comma 5, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00. L'importo del verbale sarà integrato di € 10,00 per ogni congegno in più utilizzato. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal presente comma.

**11.** Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature di cui all'art. 19 comma 10, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

**12.** Chi violi l'art. 19 comma 11, prosciugare, divergere od ingombrare corsi d'acqua e bacini, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

**13.** Chi violi l'art. 19 commi 15 e 16, rilascio obbligatorio dei pesci, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00. Se tutte le catture sono ancora in vita l'importo della sanzione è applicata nel minimo. Nel caso in cui uno o più esemplari non dovessero essere più in vita si applica quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/81 e ss.mm. e ii. L'importo della sanzione può essere aumentato di € 5,00 per ogni cattura trattenuta illegalmente, in vita o meno. L'ammontare totale della sanzione non potrà superare l'importo previsto dal massimo edittale stabilito dal presente comma.

**14.** Chi violi l'art. 18 concernente le distanze minime tra pescatori, lo spazio occupato con attrezzi da pesca e procuri turbativa all'esercizio della pesca, l'art. 19 commi 13 e 14, distanza minima dalle linee elettriche e dai ponti viabili e rotabili e scale di monta, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 240,00.

**15.** Per le violazioni di cui all'art. 12, relative all'obbligatorietà dell'autorizzazione e controllo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la semina di materiale ittico ed i relativi controlli sanitari, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

**16.** Chi asporta pesce in vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento di cui all'art. 22, comma 2, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

**17.** Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 19 comma 2 è disposta, dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da cinque a dieci anni.

**18.** La sospensione della licenza di pesca, prevista dall'art. 22 ter del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm. e ii., può avere una durata compresa da 1 a 3 anni, essa viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte nei precedenti 6 anni.

**19.** Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm. e ii. L'organo accertatore può procedere al sequestro della fauna ittica e degli attrezzi o mezzi utilizzati nella pesca, nei casi in cui è, o potrebbe essere, reiterata l'azione illecita senza che siano state ripristinate le condizioni di legalità richieste dal presente Regolamento. Pertanto, nei casi in cui non è prevista la confisca obbligatoria, il contravventore che abbia oblatto i verbali ed abbia provveduto al ripristino delle condizioni di legalità, venute meno al momento della contestazione dell'illecito, può tornare in possesso dei mezzi ed attrezzature sequestrate. La fauna ittica è sempre confiscata al momento della contestazione dell'illecito che ne ha comportato la cattura e rimessa in libertà se ancora in vita oppure donata in beneficenza se morta. Nei casi di cui all'art. 11



comma 1, art. 19 comma 2, 4, 5, 6, 7, 9 e, comunque, nei casi in cui si utilizzano congegni diversi da quelli citati dal presente Regolamento, è sempre prevista la confisca dell'attrezzatura e dei mezzi utilizzati per la pesca. Nei casi di cui al presente articolo comma 15 ed art. 22 comma 2, il materiale ittico sequestrato sarà messo a disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale per gli accertamenti di propria competenza e, se ritenuto idoneo al consumo alimentare, sarà devoluto in beneficenza.

**20.** Chi violi l'art. 19, comma 17, condizioni in cui viene trattenuto il pescato, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00. È fatta salva l'applicazione della normativa vigente contro il maltrattamento di animali in casi di particolare gravità che non riguardino solo specie ittiche catturate durante l'azione di pesca.

**21.** A tutela del patrimonio ittico-ambientale, chi viola l'art. 19, comma 18, abbandono o deposito di rifiuti, soggiace a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di rifiuti.

**22.** Chi danneggia le tabelle di cui al presente Regolamento, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'Autorità competente, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

**23.** Chi organizza un'attività di pesca a pagamento senza le previste autorizzazioni di cui all'art. 22, comma 1, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

**24.** Il titolare di struttura autorizzata di pesca a pagamento, nel caso d'inosservanza delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo di cui all'art. 22, comma 2, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

**25.** Il soggetto organizzatore di attività agonistiche o manifestazioni di pesca di cui all'art. 21, nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00.

**26.** Chi violi l'art. 19, comma 8, pesca e trasporto di attrezzi da pesca da natanti od imbarcazioni, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00, inoltre, è soggetto al sequestro del natante od imbarcazione e degli attrezzi da pesca, La durata di quest'ultimo provvedimento è disposto dall'Amministrazione provinciale per un periodo compreso tra i 3 ed i 12 mesi.

**27.** Chi violi l'art. 19, commi 12, 19 e 20, fatta salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'Autorità giudiziaria, soggiace a quanto stabilito dalla legislazione vigente nelle rispettive materie.

**28.** Chi violi l'art. 19, comma 21, libero accesso alle sponde delle acque pubbliche per gli addetti alla vigilanza, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00.

## **Art. 24**

### **Sanzioni penali**

**1.** Per le sanzioni penali si fa riferimento a quelle previste dalla normativa nazionale in vigore.

**2.**

TITOLO VI  
(*Disposizioni finali*)

**Art. 25**

**Tabellazione**

1. Le tabelle adoperate per delimitare le zone di cui agli artt 11, 13 e 22 dovranno essere:

- a) di materiale idoneo ad alta resistenza;
- b) di dimensione minima 35x25 cm;
- c) con caratteristiche di alta visibilità;

2. Le tabelle di cui al comma 1 dovranno essere collocate ad una distanza di circa 100 mt l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due tabelle contigue.

**Art. 26**

**Disposizioni finali**

1. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, potrà individuare i corpi idrici, particolarmente frequentati da pescatori o villeggianti, che necessitano di adeguati raccoglitori per rifiuti incaricando gli Enti competenti a provvedere affinché venga garantito il ciclo completo di raccolta e dismissione dei rifiuti stessi.

2. Le deroghe concesse, in merito alla quantità pescabile ed alle misure minime, relative alle gare e/o manifestazioni sportive nonché alla cattura della carpa, non esonerano il pescatore da responsabilità nel caso di morte accidentale delle specie ittiche trattenute temporaneamente.

3. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.

4. Gli importi delle sanzioni previste per gli illeciti sulla pesca in acque interne, stabilite dal R.D. n. 1604 del 08.10.1931 e ss.mm. e ii. (Testo Unico delle leggi sulla pesca nelle acque interne), dal R.D. n. 1486 del 1914 e ss.mm. e ii. (Regolamento per l'attuazione del R.D. 1604/31) e da eventuali precedenti disposizioni per la pesca in acque interne nella Provincia di Agrigento, non trattate dal presente Regolamento, sono tutte aumentate da € 40,00 ad € 240,00.

## SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Acque di confine
- Art. 4 Aspetto dei corpi idrici e principali specie ittiche
- Art. 5 Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne
- Art. 6 Vigilanza
- Art. 7 Licenza di pesca
- Art. 8 Licenza di pesca per minori
- Art. 9 Registro dei pescatori
- Art. 10 Regime di pesca controllato
- Art. 11 Zone di divieto
- Art. 12 Ripopolamento ittico
- Art. 13 Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva
- Art. 14 Uso di esche e pasture
- Art. 15 Lunghezze minime e numero massimo di catture
- Art. 16 Periodi ed orari di proibizione della pesca
- Art. 17 Attrezzi consentiti
- Art. 18 Occupazione del posto di pesca
- Art. 19 Divieti e obblighi
- Art. 20 Pesca scientifica
- Art. 21 Gare e manifestazioni di pesca sportiva
- Art. 22 Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private
- Art. 23 Sanzioni amministrative
- Art. 24 Sanzioni penali
- Art. 25 Tabellazione
- Art. 26 Disposizioni finali